



*Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo
di Milazzo*

Ordinanza n° 02/2007

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di MILAZZO;

- **Vista:** la circolare n° 5203674 in data 19.09.1994, titolo: Porti, serie VIII, n° 8 con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione biennale tariffaria del servizio di ormeggio e battellaggio;
- **Vista:** la circolare n. DEM3/0151 in data 23 gennaio 2004, relativa all'adeguamento tariffario a valer per il biennio 2004 - 2005;
- **Visti:** gli esiti della riunione tenutasi negli uffici della Capitaneria di Porto di Milazzo in data 16.10.2003;
- **Vista:** la circolare n° 15191 in data 20.12.2006, concernente i criteri e meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2007 - 2008;
- **Esaminati** secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi del Porto di MILAZZO, i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore di disponibilità globalmente vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei conseguenti servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei rilevamenti relativi al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 ed a ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- **Considerati** gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- **Accertato** che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori e barcaioi del Porto di MILAZZO di cui alle Ordinanze n° 04/2004 del 26 febbraio 2004 e n° 05/2004 del 03 marzo 2004 devono essere modificate;
- **Visti:** gli artt. 17, 113, e 116, del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- **Vista** l'Ordinanza n° 76/96 del 30 settembre 1996 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio nel porto di MILAZZO;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 01 gennaio 2007 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaiooli del porto di MILAZZO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento e di battellaggio nell'ambito del Porto di MILAZZO, oltrechè l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

SCAGLIONI TONNELLATE STAZZA LORDA (GT)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	21,50
501	1000	31,00
1001	2000	70,00
2001	3000	100,50
3001	5000	150,50
5001	7000	189,00
7001	10000	236,00
10001	15000	286,00
15001	20000	357,00
20001	25000	425,00
25001	30000	463,00
30001	35000	491,00
35001	40000	598,50
40001	50000	773,50
50001	60000	945,50

Per ogni 5000 G.T. o frazione € 83,50 in aggiunta alla tariffa precedente

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Milazzo alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

SCAGLIONI TONNELLATE STAZZA LORDA (GT)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	20,50
501	1000	24,50
1001	2000	41,00
2001	3000	60,00
3001	5000	95,50
5001	7000	143,50
7001	10000	190,00
10001	15000	235,50
15001	20000	303,50
20001	25000	368,00
25001	30000	404,50
30001	35000	431,50
35001	40000	533,50
40001	50000	700,00
50001	60000	864,50

Per ogni 5000 G.T. o frazione € 73,00 in aggiunta alla tariffa precedente

Aliscafi monocarena e catamarani € 18,50

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 novembre 1995, prot. 5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio".

SERVIZIO BATTELLAGGIO

Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €
TRASPORTO PERSONE:	
da banchine porto commerciale e navi alla fonda od ormeggiate ai pontili del porto industriale per ogni singolo viaggio	76,00
per navi ancorate ai punti 3 e 4 - per ogni singolo viaggio	190,50

TRASPORTO PROVVISI DI BORDO:			
fino	a	500 Kg.	
da	501	a 1000 Kg.	92,50
da	1001	a 2000 Kg.	106,50
da	2001	a 3000 Kg.	214,50
da	3001	a 4000 Kg.	310,50
da	4001	a 5000 Kg.	407,50
			501,00
TRASPORTO FUSTI METALLICI:			
fino	a	500 Kg.	
da	501	a 1000 Kg.	195,50
da	1001	a 2000 Kg.	225,50
da	2001	a 3000 Kg.	453,50
da	3001	a 4000 Kg.	656,50
da	4001	a 5000 Kg.	861,50
			1060,00
TRASPORTO PEZZI SPECIALI:			
<i>Intendendo per pezzo speciale un singolo pezzo, non divisibile, non rientrante tra le provviste di bordo, e di peso unitario superiore a Kg. 299. Devono considerarsi pezzi speciali i cavi metallici e non, ove questi superino i Kg. 299 e non risultino divisibili.</i>			
fino	a	1000 Kg.	
da	1001	a 2000 Kg.	533,00
da	2001	a 3000 Kg.	770,00
da	3001	a 4000 Kg.	1039,50
da	4001	a 5000 Kg.	1297,00
			1564,50

Per sosta del mezzo nautico sottobordo a natanti, oltre i 30 minuti, si applica la tariffa di servizio maggiorata del 25% per ogni 30 minuti o frazione superiore ai 15 minuti.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo.

Per il trasporto delle provviste di bordo ai punti di ancoraggio 3 e 4, e comunque a tutti gli ancoraggi situati ad Est dei Pontili della Raffineria Mediterranea, si applica la maggiorazione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo.

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.
Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per prestazioni rese a navi per le quali è necessario il maneggio di parabordi, ed in caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20:01 e le ore 06:00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00:01 alle ore 24:00, maggiorazioni del 50% oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle leggi 25.05.1949 n° 260, 31.03.1954 n° 90 e 05.03.1977 n° 54 e del DPR 28.12.1985 n° 792:
 - 1- il primo giorno dell'anno;
 - 2- il giorno 6 Gennaio "Epifania";
 - 3- il lunedì dell'Angelo;
 - 4- il 25 Aprile, "Anniversario della Liberazione";
 - 5- il 1° Maggio "Festa del Lavoro"
 - 6- il 2 giugno; festa della Repubblica;
 - 7- il 15 Agosto "Assunzione della Beata Vergine Maria";
 - 8- il 1° Novembre "Ognissanti";
 - 9- l'8 Dicembre "Immacolata Concezione"
 - 10- il 25 Dicembre "Natività del Signore";
 - 11- il 26 Dicembre "Santo Stefano";
 - 12- il Santo Patrono di Milazzo;

maggiorazioni del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti – rispettivamente – di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) Le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli Ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 38,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascuno ormeggiatore l'importo di € 19,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

L'Ordinanza n° 04/2004 del 26 febbraio 2004 e n° 05/2004 del 03 marzo 2004 sono abrogate.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Milazzo li 09/1/2004



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Riccardo GIANNETTO